

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio ir	Torino il giorno 27.10.2010	nelle persone dei compor	nenti:
Dott. VIGNERA GIUSEPPE		Presi	idente re

FALCONE MARIA RAFFAELLA

Presidente relatore

Giudice

COVIELLO MARIA

FERRO PIETRO

Esperto Esperto

ha emesso la seguente

ORDINANZA hel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di affidamento norova al servizio presentata da P. G., hato a XXXX (Prav. XX) (ITALIA) il /XX-XX-XXXX, condamnato con Sentenza N 2002/2002N¢ Reg. Gen., demessa in data 26-03/2002 da Gupl Presso Tribunale Ordinario di VERCELLI, confermata in/data 17-12-2002 da Conte di Assise di Appello TORINO, deterruto presso la Casa Reclusione di ALESSANDRIA - SAN MICHELE, difeso dall'Alvi. Luisa CHIAPELLO in\sostituzione liell'Avv, Giuseppe CAPRIONI del forb di Torino, di liducia. VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato ed al difensore:

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (favorevole solo alla detenzione domiciliare) del rappresentante del P.M., dott. RONCHETTA ANNA MARIA e del difensore;

OSSERVA

quanto segue.

1. – P. G. sta scontando una pena di anni 16 di reclusione per i reati di omicidio volontario (vittima l'ex moglie), tentato omicidio (vittima l'accompagnatore-amico della donna) e porto illegale di armi, commessi in XXXX il 16 giugno 2001 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Arrestato il 13 giugno 2001, il predetto terminerà l'espiazione della pena (a seguito delle liberazioni anticipate e dell'indulto concesso il 31 luglio 2006) il 22 giugno 2012 (salve liberazioni anticipate future).

Oltre alla condanna in esecuzione, il P. ha un altro precedente penale per furto (commesso nel 1973), ma non ha carichi pendenti.

Il detenuto ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, indicando soltanto il luogo di svolgimento della misura (l'abitazione della sorella in XXXX), ma senza allegare alcuna attività (lavorativa o di volontariato) da espletare durante l'esecuzione della misura stessa.

I Carabinieri di XXXX in data 23 ottobre 2009 hanno riferito che il predetto "prima del suo arresto risultava persona di buona condotta morale e civile in genere... Svolgeva l'attività di manovale edile. Si è sempre comportato bene sia in pubblico che in privato, senza mai manifestare tendenze deteriori ... tuttora, in special modo tra la popolazione del Comune di Roasio, è ricordato quale persona mite, rispettosa e socievole con tutti".

Di condotta regolare "durante il periodo in cui ha risieduto in questa Provincia" parlano pure i Carabinieri di Cagliari nella comunicazione del 21 settembre 2010 (dove si conferma la disponibilità all'accoglienza data dai familiari del P. residenti in XXXX).


La relazione di sintesi evidenzia:

- A) una condotta intramuraria sempre regolare;
- B) la "fruttuosa" partecipazione alle attività trattamentali proposte al detenuto e concretatesi nella frequenza del corso d'impiantisti civili ed industriali (interrotta su proposta dell'équipe, che ha ritenuto preferibile inserire il soggetto presso il servizio di manutenzione ordinaria dell'intercinta) e nell'espletazione del lavoro ex art. 21 O.P. alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria per l'attività di manutenzione presso l'intercinta dell'Istituto penitenziario;
- C) l'interruzione nell'estate del 2009 di codeste attività (solo) per sopravvenuti problemi di salute del detenuto, i quali hanno di fatto impedito l'espletazione del lavoro ex art. 21 O.P. all'esterno dell'Istituto ed alle dipendenze di un Comune, che era stata già "programmato" dalla Direzione;
- D) la regolare fruizione di permessi premiali dal novembre 2009;
- E) la titolarità di una pensione ammontante a 550 euro mensili.

Alla stregua della relazione sanitaria della Casa di Reclusione di Alessandria in data 14 ottobre 2010, infine, il soggetto a causa delle sue patologie (sindrome ansiosa depressiva e sindrome vertiginosa accompagnata da cenvicobrachialgia) e della sua età (ultrasessantenne, essendo nato nel 1943) "è persona parzialmente inabile di pensi dell'ari. 47 tar, commo 1, lettera d), O.P."

- 2. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale va rigettata atteso che non è stato prospettato lo svolgimento di alcuna attività (lavorativa o di volontariato) durante l'esecuzione della misura: di guisa che non si comprende su cosa dovrebbe svolgersi la richiesta "messa in prova". Più esattamente:
 - così come prospettato, il richiesto affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. dovrebbe essere concesso soltanto sulla base dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva, la quale (idoneità) invece di per sé sola costituisce il presupposto (recte: l'unico presupposto) della detenzione domiciliare "generica" ex art. 47, comma 1 bis, O.P. (cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza 11 novembre 2009 n. 45511, Papandrea, nella cui motivazione sta scritto: "... per la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale l'art. 47 O.P. prevede la sussistenza di tutta una serie di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, presupposti questi non richiesti in modo similmente categorico per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare, ritenuto in sostanza dal legislatore applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all'affidamento in prova e concedibile sulla sola base dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva");
 - nella fattispecie, tuttavia, la detenzione domiciliare "generica" non potrebbe essere concessa, essendo stato il P. condannato per omicidio (ergo: per uno dei delitti "ostativi" indicati nell'art. 4 bis O.P.) ed operando perciò nei suoi confronti la "preclusione assoluta" divisata al riguardo dall'art. 47 ter, comma 1 bis, ultima parte, O.P. (cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza 7 luglio 2006 n. 30804, Napolitano: "In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 47 ter, comma primo bis, L. n. 354 del 1975, anche a seguito della sua novellazione ad opera dell'art. 7, comma quarto, n. 1 bis L. n. 251 del 2005, nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all'art. 4 bis della Legge sull'ordinamento penitenziario e non al contenuto di quest'ultima disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore; ne consegue che rappresenta causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente indicati nel summenzionato art. 4 bis, a nulla rilevando, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva");

- l'istanza *de qua*, pertanto, appare meramente elusiva della suindicata "preclusione assoluta" alla detenzione domiciliare "generica" *ex* art. art. 47 *ter*, comma 1 *bis*, ultima parte, O.P.
- 3. Può essere, invece, concessa al P. la (diversa nei presupposti) detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 ter, comma 1, lettera d), O.P., posto che:
 - a differenza del comma 01 e del comma 1 bis, il comma 1 ed il comma 1 ter dell'art. 47 ter O.P. non considerano la condanna per uno dei delitti ex art. 4 bis O.P. come causa "assolutamente ostativa" alla concessione del beneficio ivi contemplato;
 - rispetto alla detenzione domiciliare divisata dall'art. 47 ter, comma 1, O.P. (detenzione domiciliare per motivi di salute, famiglia o studio) ed a quella prevista dal comma 1 ter dello stesso articolo (detenzione domiciliare alternativa al rinvio dell'esecuzione della pena), quindi, la condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis O.P. costituisce una causa "relativamente ostativa" alla concessione del beneficio, operante cioè nei modi e nei limiti previsti dallo stesso art. 4 bis;
 - questa "discriminazione" trova la sua giustificazione nel fatto che le ipotesi di detenzione domiciliare descritte dall'art. 47 ter, comma 1 e comma 1 ter, O.P. sono "sensibili" ad esigenze (di salute, di famiglia, di studio et similia) costituzionalmente rilevanti e/o, comunque, considerate dal Legislatore equivalenti a quelle (di difesa sociale) ispiranti l'art.



- pur senza sottovalutare la gravità dei crimini commessi dal P., gli stessi vanno considerati del tutto episodici ed occasionali alla stregua dei dati rappresentati nella relazione di sintesi e nelle comunicazioni degli organi di polizia;
- la detenzione domiciliare, pertanto, appare nella fattispecie idonea a prevenire il pericolo di recidiva, essendo oggi pressoché nulla la pericolosità sociale del P.

P.Q.M.

rigetta l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale; concede a P. G. la detenzione domiciliare per l'espiazione della pena di cui in epigrafe e determina le seguenti

PRESCRIZIONI:

L'interessato permarrà nell'abitazione della sorella P. M. F. sita in XXXX, via XXXX n. 106, e sarà sottoposto al controllo dei Carabinieri della Stazione di XXXX, tramite i quali proporrà eventuali istanze. Potrà lasciare il predetto luogo solo dalle ore 10 alle ore 16, rimanendo nell'ambito del Comune. In altri orari potrà uscire per i necessari e documentati contatti e terapie presso le strutture sanitarie territoriali, ovvero per motivi di giustizia, con il limite della Provincia di Cagliari, sempre previo avviso anche telefonico al Comando Stazione Carabinieri preposto alla vigilanza e con l'obbligo di documentazione ai medesimi ed al Magistrato di Sorveglianza di Cagliari. Collaborerà con le Forze dell'Ordine e con l'U.E.P.E. di Cagliari per garantire la propria reperibilità, adottando tutte le misure imposte dall'ordinaria diligenza e zelante scrupolo.

Il condannato dovrà tenere buona condotta e non potrà avere contatti di alcun tipo con pregiudicati o locali malfamati. Non potrà transitare a piedi o sostare a bordo di veicoli in aree che costituiscono notorio ritrovo di persone pregiudicate o tossicodipendenti ovvero trattenersi in loro compagnia.

Il condannato non frequenterà abitualmente pubblici esercizi, né si intratterrà in sale da gioco ed in locali in cui sia praticato il gioco d'azzardo.

Il condannato non potrà detenere armi di alcun tipo per alcun motivo, anche se in possesso di autorizzazione amministrativa.

Il condannato porterà sempre con sé copia del presente provvedimento e la esibirà **spontaneamente** alle forze di Polizia in occasione di qualsiasi controllo cui sarà assoggettato;

Il condannato prenderà e manterrà contatti con l'U.E.P.E. di Cagliari.

Eventuali variazioni alle prescrizioni saranno adottate dal Magistrato di Sorveglianza di Cagliari.

AVVERTE che, in caso di violazione di legge o delle prescrizioni impartitegli, l'ammissione al beneficio sarà immediatamente sospesa e, indi, revocata, con il conseguente assoggettamento dell'affidato all'espiazione della pena in carcere.

Nel rispetto di quanto precede, e salvo il caso di documentata assoluta imprevedibilità, l'istanza di eventuale modifica delle prescrizioni, corredata di regolare documentazione, dovrà essere presentata all'UEPE di Cagliari o ai Carabinieri di XXXX almeno 15 giorni prima della data in cui la modifica dovrebbe avere efficacia. Alla verifica della veridicità delle circostanze esposte nell'istanza di modifica delle prescrizioni provvederanno gli Organi di Polizia e l'eventuale falsità o pretestuosità delle medesime importerà la revoca del beneficio.

